

Legge regionale 28 marzo 1989, n. 8.

**Norme di organizzazione e attuazione della delega in materia di programmazione acquedottistica.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

##### Procedure di piano

1. In armonia con quanto stabilito dal punto 2) dell'articolo 24 e dal quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, secondo cui il servizio di acquedotto costituisce una componente del piano regionale di risanamento delle acque, i contenuti delle varianti di aggiornamento e modifica al P.R.G.A. (piano regolatore generale degli acquedotti), relativamente alla Regione del Veneto, sono stabiliti in coerenza col piano regionale di risanamento delle acque, con particolare riferimento alla determinazione dei perimetri e delle forme ottimali di gestione.

2. Il procedimento di adozione e di approvazione delle varianti del P.R.G.A., nonché i relativi elaborati, sono quelli stabiliti per il piano regionale di risanamento delle acque ai sensi degli articoli 25 e 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, tenendo fermo che, in relazione alla natura delegata delle funzioni, sono vincolanti per la Regione, in sede di approvazione, le direttive, i vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, comportanti una diversa distribuzione delle riserve idriche fra le regioni, e indicati dallo Stato, in sede di osservazioni sul piano adottato, a norma del punto 4) dell'articolo 91 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

#### Art. 2

##### Unità di servizio e distretti acquedottistici

1. In combinazione col disposto citato del punto 2) dell'articolo 24 e del quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, per la realizzazione e gestione di una rete ottimale di captazione, adduzione e distribuzione delle acque, il P.R.G.A. suddividerà il territorio della Regione Veneto in circoscrizioni elementari, denominate «unità di servizio»; per la realizzazione e gestione delle opere di captazione, adduzione e distribuzione a servizio di più unità di servizio, le stesse sono raggruppate in circoscrizioni più vaste, denominate «Distretti acquedottistici».

2. In caso di mancato rispetto dei termini per la costituzione delle relative autorità, la Giunta regionale può nominare un commissario, o sostituirsi direttamente, anche mediante la concessione delle opere e della relativa gestione a una o più unità di servizio.

3. Gli enti esistenti continuano a svolgere la propria attività fino all'entrata in funzione delle unità di servizio e

dei distretti acquedottistici, che vi succederanno secondo l'ambito delle rispettive competenze.

#### Art. 3

##### Vigilanza e sanzioni

1. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza i Geni civili possono avvalersi dei Corpi di polizia locale urbana e rurale.

2. La violazione delle norme di piano comporta, quando non sia diversamente stabilito, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 5.000.000.

#### Art. 4

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 marzo 1989

Bernini

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 28 marzo 1989, n. 8**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Pierantonio Belcaro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 15 marzo 1988, n. 4/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 31 marzo 1988, dove ha acquisito il n. 359 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> in data 5 aprile 1988;
- La 2<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 novembre 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere James Siviero, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 novembre 1988, n. 5004;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 28 novembre 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 dicembre 1988, n. 14904/21702, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Pierantonio Belcaro, ha riadottato con modifiche il disegno di legge, con deliberazione 28 dicembre 1988, n. 1594/inf;
- La 2<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato il riesame del progetto di legge in data 26 gennaio 1989, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere James Siviero, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 febbraio 1989, n. 452;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 21 febbraio 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 20 marzo 1989, n. 3874/21702, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per i lavori pubblici.